NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 12

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita' e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attivita' predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avvio. Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario anche ai fini dell'accesso al finanziamento del Fondo sociale europeo. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennita' a qualsiasi titolo. Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire i corsi di cui al comma precedente, possono disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori che godono del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, per opere o servizi socialmente utili, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate; tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto con queste ultime e deve cessare non appena terminato il periodo di godimento dei trattamenti di cui al primo comma. I lavoratori che non frequentano regolarmente i corsi, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente, fatti salvi i comprovati casi di assenza per malattia o per gravi motivi di famiglia, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	II — Nuove norme sulla mobilità dei lavoratori

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it